

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2017, n. 113.

Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i."** e la conseguente proposta dell'assessore Giuseppe Chianella;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380 e smi (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e le recenti modifiche introdotte allo stesso con D.lgs 25 novembre 2015, n. 222, con particolare riferimento ai commi 1, 7 e 8-bis dell'art. 67;

Visto il decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante *"Nuove norme tecniche per le costruzioni"* nonché la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617/CSLLPP;

Visti:

— la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (*Testo unico governo del territorio*) con particolare riferimento alle disposizioni, ivi integralmente trasposte, della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 e smi (*Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche*), con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 206;

— le deliberazioni attuative in materia di *"Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche"*, ancora in vigore con la trasposizione della L.R. n. 5/10 nella L.R. n. 1/2015, dalla n. 165 alla n. 171 del 20 febbraio 2012;

Vista la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 recante *"Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative"* con la quale vengono riassorbite dalla Regione le funzioni *"sismiche"* di vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica e del contenzioso, delegate confermata alle Province, in ultimo, con legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5;

Viste

— la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1386 (*Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015*) con il quale si incardinano, a partire dal 1 dicembre 2015 le funzioni della *"vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zone sismiche e del relativo contenzioso"* (SISMICA) nel Servizio regionale Geologico e sismico;

— la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1375 (*Vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Rimborso forfettario ex art. 211 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1: approvazione tariffe e modalità di versamento. Attivazione della Commissione tecnica regionale "Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli" e della Commissione tecnica regionale "Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle opere e costruzioni in zona sismica"*);

— la D.G.R. 23 novembre 2015, n. 1378 (*L.R. 10 del 2 aprile 2015. Riassorbimento funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche ex L.R. 21 gennaio 2015, n. 1. Approvazione modulistica regionale*);

— la D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 1476 (*Vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zone sismiche. Modalità di rilascio autorizzazione sismica o diniego ex art. 203, L.R. n. 1/2015. Approvazione fac-simile modulistica*), con la quale la Giunta regionale attribuisce alla Sezione Normativa sismica e rischio sismico del Servizio Geologico e sismico sia la funzione di coordinamento e regolazione delle attività regionali in materia sismica (vigilanza e controllo sismici, contenzioso sismico) che la responsabilità dei procedimenti di vigilanza e controllo delle opere e delle costruzioni in zona sismica nonché del contenzioso *"sismico"*;

— la determinazione del dirigente ad interim del Servizio Geologico e sismico del 10 dicembre 2015, n. 9328, recante assegnazione funzionale del personale trasferito dalle Province e delega all'esercizio di funzioni dirigenziali alla Posizione organizzativa gestionale (Sezione) *"Normativa antisismica e rischio sismico"*;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 aprile 2016, n. 391 (Riorganizzazione degli assetti dirigenziali a decorrere dal 1 maggio 2016. Determinazioni), con la quale le competenze in materia di controllo e vigilanza sulle costruzioni e sul contenzioso *"sismici"* sono transitate, in seno alla Posizione organizzativa (Sezione) *Normativa antisismica e rischio sismico*, nel nuovo Servizio regionale *Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico*;

Considerato con il medesimo atto sopra richiamato la Giunta regionale ha individuato quale dirigente del nuovo Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico l'ing. Sandro Costantini;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 aprile 2016 n. 475 (*D.G.R. n. 391 del 12 aprile 2016. Conferimento incarichi dirigenziali dal 1 maggio 2016 e ulteriori adempimenti organizzativi*), con particolare riferimento al pt.o 15 del deliberato ([...] le unità già assegnate funzionalmente alle Sezioni mantengono tale assegnazione nel Servizio di destinazione della Sezione stessa [...]);

Vista la determinazione direttoriale n. 13681 del 29 dicembre 2016 (Direzione regionale *"Governo del territorio e paesaggio. Protezione civile. Infrastrutture e mobilità"*). Incarichi di Posizione organizzativa in scadenza al 31

dicembre 2016. Determinazioni.) con la quale si prorogano fino al 30 aprile 2017 gli assetti organizzativi ed i relativi incarichi di responsabilità delle Posizioni organizzative della Direzione medesima;

Preso atto che la Sezione Normativa antisismica e rischio sismico del Servizio Rischio sismico e programmazione interventi sul rischio idrogeologico (già Servizio Geologico e sismico) ha assolto ed assolve alle funzioni di coordinamento, regolazione ed attuazione tali da consentire, sin dal 1 dicembre 2015, la continuità dei procedimenti in materia di vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismiche, nonché la piena funzionalità ed operatività delle sedi interessate;

Rilevato che:

— ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del DPR 380/01 "Tutte le costruzioni di cui all'art. 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto al comma 8bis";

— oltre alle fattispecie previste dall'art. 67 del DPR 380/01, il collaudo statico delle opere di ingegneria civile è prescritto, ai sensi del § 9.1 del DM 14 gennaio 2008 (NTC 2008), "[...] per tutte le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi [...]";

— ai sensi del comma 8bis dell'art. 67 del DPR 380/01 "Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.";

Visto e considerato che è necessario riallineare le procedure regionali in materia di "costruzioni in zona sismica" alle nuove disposizioni nazionali;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il seguente allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

a) Allegato 1 - Dichiarazione di regolare esecuzione e Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 67, DPR 380/2001 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, per opere non soggette a collaudo;

2) di stabilire che l'allegato di cui al punto precedente sostituisce gli Allegati 6 (*Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 206, comma 1, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, per opere ex art. 65, comma 1, del DPR 380/01*) e 7 (*Certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 206, comma 1, della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, per opere diverse da quelle di cui all'art. 65, comma 1, del DPR 380/01*) alla deliberazione di giunta regionale 23 novembre 2015, n. 1378;

3) di precisare che, a seguito delle mutate disposizioni normative, non trova più applicazione, dalla data di pubblicazione del presente atto, la deliberazione di Giunta regionale n. 169 del 20 febbraio 2012 (*Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Art. 62, DPR 380/01 e art. 12, L.R. 5/2010 e smi*);

4) di stabilire altresì che continua a sussistere a carico del direttore dei lavori:

a) per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (ex art. 65, c. 6, D.P.R. 380/01), l'onere del:

i. deposito della *relazione a strutture ultimate*, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01;

b) per le opere in materiali diversi (non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 65, c. 6, D.P.R. 380/01), l'onere di:

i. deposito del *certificato di fine lavori*, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08;

c) per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali (ex comma 8bis dell'art. 67 del DPR 380/01 e così come "definiti dalla normativa tecnica" (attualmente, il DM 14 gennaio 2008 e la relativa Circ. 617/09), l'onere di:

i. deposito della *dichiarazione di regolare esecuzione* con allegata la documentazione ex Cap. 11 delle NTC08;

5) di stabilire che nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità", di cui all'art. 250, comma 1, lett. a) della L.R. 1/2015 e smi, il Certificato di rispondenza di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. n. 1378/2015 (con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08), redatto in carta semplice dal Direttore dei lavori, è conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo;

6) di stabilire che le disposizioni del presente atto trovano applicazione alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7) di disporre che eventuali variazioni alla documentazione allegata, per sopraggiunte modifiche normative o di dettaglio, sono demandate ad atto del dirigente del Servizio regionale competente;

8) di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati nel sito istituzionale della Regione Umbria al canale "Vigilanza e Controllo sulle costruzioni" (<http://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/vigilanza>);

9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Chianella)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Atto di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza. Artt. 62 e 67, D.P.R. 380/01 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 e s.m.i.**

La legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (nella parte trasfusa dalla legge regionale 5 del 27 gennaio 2010 *“Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”*), all’art. 250, comma 1, lett. d) dispone che la Regione adotti i modelli dell’attestazione di cui all’art. 206 (Certificato di rispondenza e asseverazione) che prevede *“Per i lavori di cui all’articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del D.P.R. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.”*

Si rileva che, in base all’art. 206 della L.R. 1/2015 e già dal 2010 con la legge 5/2010, l’azione prevista originariamente in capo alla pubblica amministrazione (art. 62 del D.P.R. 380/01), per questioni di tempestività e semplificazione amministrativa, è stata demandata al direttore dei lavori o al collaudatore, a seconda che l’opera sia esclusa dal collaudo e che ne sia invece assoggettata.

Il suddetto “certificato” discende dalla disciplina dell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 380/01 che dispone: *“Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto”* recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

In pratica, il certificato di rispondenza risulta vincolante perché l’Amministrazione comunale rilasci il titolo abilitativo volto all’“utilizzo degli edifici” ovvero delle strutture di cui all’art. 52 del D.P.R. 380/01 realizzate con i sistemi costruttivi di cui all’art. 54 del medesimo decreto. Trattandosi, per la nostra regione, di costruzioni realizzate in zone sismiche, sono da contemplare, ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. 380/01, anche quelle tipologie e quei sistemi costruttivi previsti dalle norme tecniche sulle costruzioni - NTC08 (DM 14 gennaio 2008 e relativa circolare n. 617/09).

L’esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria già all’avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della regione che, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5/10, erano delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l’applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti di indirizzo e la documentazione necessaria.

Nel contempo, la Regione, nell’ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 2 della L.R. 5/2010, ha avviato un’intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell’applicazione degli atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della Regione.

Nel corso del monitoraggio, alcuni operatori del settore (vedasi, ad esempio la nota dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia prot. n. 106265 del 25 luglio 2011) hanno rilevato criticità, nei casi di opere soggette a collaudo, sull’efficacia dell’emissione del certificato da parte del collaudatore piuttosto che del direttore dei lavori, soggetto assai più presente in cantiere e connesso ai lavori eseguiti.

Si rileva infatti, a favore di suddetta tesi, che l’azione di costante controllo e gestione del cantiere è di competenza e responsabilità del direttore dei lavori, appartenendo al collaudatore la funzione di notaio, verificatore e garante dell’opera e, quindi, anche dell’operato del primo.

Quanto sopra anche nel caso che il collaudatore sia, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni (DM 14 gennaio 2008 - NTC08), anche incaricato del collaudo statico in corso d’opera, con il quale si procede ad ispezioni degli elementi costruttivi, in pratica, nella fasi salienti della realizzazione.

In sostanza, per le motivazioni su esposte e in assenza di disposizioni normative nazionali avverse, risultò ragionevole poter adottare una nuova procedura che prevedeva in capo al direttore dei lavori la redazione e il deposito del certificato di rispondenza presso le amministrazioni competenti e che l’eventuale collaudatore acquisiva il suddetto certificato e lo allegava, citandolo, al proprio atto di collaudo (certificato di collaudo). Quindi, il collaudatore depositava il certificato di collaudo presso le amministrazioni competenti e ne consegnava copia al committente.

La suddetta procedura, disciplinata con deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 169, non era in contrasto con i disposti di cui all’art. 12 della L.R. 5/2010 (ora, art. 206 della legge regionale 1/15) dal momento che l’espressione “tiene luogo” non imponeva che all’eventuale collaudatore spettasse l’onere di redazione del certificato di rispondenza, quanto il deposito del certificato di collaudo. Il collaudatore restava comunque garante di quanto da lui verificato e collaudato, anche sulla base del certificato rilasciato dal direttore dei lavori.

In aggiunta, si riteneva utile che la documentazione di cui all’art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/01 (certificati sui materiali, certificati di prova,...), ovvero analoga documentazione di cui al Cap. 11 delle NTC08 (DM 14 gennaio 2008), venisse sempre depositata presso la pubblica Amministrazione competente. Quanto detto non tanto per mera completezza documentale connessa al procedimento amministrativo quanto per garantire un effettivo supporto anche a successive verifiche o controlli.

Richiedendo che la documentazione suddetta (ex art. 65, D.P.R. 380/01 o ex Cap. 11, NTC08) venisse sempre depositata presso l’Amministrazione competente e preso atto che la relazione a struttura ultimata è presente solo per alcune tipologie di costruzioni, fu necessario considerare nei casi restanti che il certificato di rispondenza fosse l’elemento a cui allegare la documentazione di cui trattasi.

Con legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) vengono riassorbite dalla Regione le funzioni “sismiche” di vigilanza e controllo delle costruzioni in zona sismica e del contenzioso ed incardinate

inizialmente nel Servizio Geologico e sismico e poi nel Servizio Rischio sismico e programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico.

Recentemente, dopo un intenso lavoro congiunto Governo-Regioni e Province autonome, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. GU Serie Generale n. 277 del 26 novembre 2016 - Suppl. Ordinario n. 52), ha introdotto importanti novità favorevoli all'azione di semplificazione amministrativa con le quali, all'art. 67 del DPR 380/01:

— ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del DPR 380/01 "Tutte le costruzioni di cui all'art. 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto al comma 8bis";

— ai sensi del comma 8bis dell'art. 67 del DPR 380/01 "Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori."

Parallelamente, oltre alle fattispecie previste dall'art. 67 del DPR 380/01, il collaudo statico delle opere di ingegneria civile è prescritto, ai sensi del § 9.1 del DM 14 gennaio 2008 (NTC 2008), "[...] per tutte le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi [...]".

Quindi, sostanzialmente, il legislatore nazionale, come già fatto da quello regionale, attribuisce al collaudatore statico un ruolo preminente il cui prodotto (il certificato di collaudo) ha anche valore di "certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni".

Similmente, ma solo in subordine al collaudatore statico, il direttore dei lavori e per le sole opere residuali non soggette a collaudo (interventi di riparazione interventi locali su costruzioni esistenti, così come già disciplinato dal DM 14 gennaio 2008, NTC 2008) produrrà una dichiarazione di regolare esecuzione anch'essa avente valore di "certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni".

In sostanza, a seguito delle mutate disposizioni normative, è necessario approvare l'Allegato 1 al presente atto "Dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza, ai sensi dell'art. 67, DPR 380/2001 e art. 206, L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, per opere non soggette a collaudo" che il direttore dei lavori deve redigere e depositare presso le Amministrazioni competenti nel caso di opere non soggette a collaudo.

Pertanto, continua a sussistere a carico del direttore dei lavori:

a) per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (ex art. 65, c. 6, D.P.R. 380/01), l'onere del:

i. deposito della *relazione a strutture ultimate*, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01;

b) per le opere in materiali diversi (non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 65, c. 6, D.P.R. 380/01), l'onere di:

i. deposito del certificato di fine lavori, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08;

c) per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali (ex comma 8bis dell'art. 67 del DPR 380/01 e così come "definiti dalla normativa tecnica", attualmente, il DM 14 gennaio 2008 e la relativa Circ. 617/09), l'onere di:

i. deposito della dichiarazione di regolare esecuzione con allegata la documentazione ex Cap. 11 delle NTC08.

È il caso di evidenziare che le procedure indicate continuano a garantiscono che la documentazione necessaria raggiunge tutti gli attori principali: SUAPE/Comune, Provincia e collaudatore (se presente).

Residuale ma presente nell'ordinamento della Regione Umbria e valevole fino a sentenza finale dell'impugnazione del Governo, è il caso delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità (ex art. 250, comma 1, lett. a) della legge regionale 1/2015 e relativa D.G.R. 166 del 20 febbraio 2012) per i quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione sismica o il preavviso scritto. Per tali fattispecie non appare applicabile né la disposizione sul collaudo statico di cui al comma 1 dell'art. 67 (perché riferiti a fattispecie interessanti la pubblica incolumità) né, in genere, la disposizione sulla dichiarazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori perché riferibile ai soli interventi di riparazione o locali sulle costruzioni esistenti.

Per suddette fattispecie, si stabilisce che il certificato di rispondenza di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. n. 1378/2015 (con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del D.P.R. 380/01 o ex Cap. 11 delle NTC08), redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, è conservato a cura del Committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

- n. 2 originali in bollo

- **interventi non soggetti a collaudo**: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del presente documento con l'attestazione di avvenuto deposito.

Nei casi di "**interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità**" di cui all'art. 250, comma 1, lett. a) della LR 1/2015 e s.m.i, salvo diverse disposizioni normative, il Certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei Lavori, è conservato a cura del Committente, insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

**Regione Umbria****DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI RISPONDEZZA****PER OPERE NON SOGGETTE A COLLAUDO**

ai sensi dell'art. 67, DPR 380/2001 e art. 206, L.R. 21/01/2015, n.1

ALLA REGIONE UMBRIA

**Servizio Rischio sismico e programmazione
interventi sul rischio idrogeologico**

Sede distaccata di _____

OGGETTO: Art. 67, D.P.R. 380/01 – art. 206, L.R. 1/2015. Edilizia in zona sismica : dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza alle norme tecniche vigenti in zona sismica per opere non soggette a collaudo.

Il sottoscritto

Nome Cognome		C.F. o partita IVA	
nato a	Prov.	Nato il	
Con studio professionale in	Prov.	Via / Piazza	n°
Frazione	Cap.	e-mail e PEC	Tel.
Ordine / Collegio Professionale	Prov.	n° iscrizione	Fax

nella sua qualità di **Direttore dei lavori** dell'intervento relativo ai lavori di

intestati a (proprietà/committenza) _____

realizzati nel Comune di _____, Località _____

Via/n° civico _____ (Fogli/o n° _____, Mappale/i _____)

come da progetto relativo a: _____

di cui all'autorizzazione al deposito

rilasciato dalla Regione Umbria/Provincia di _____ prot. n°

_____, in data _____, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del C.P.:

- dichiara** che, trattandosi di opere di riparazione/intervento locale eseguite ai sensi del punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008, non si procede ad effettuare il collaudo delle opere.
- dichiara** che, trattandosi di ricostruzione post terremoto 1997 e successivi, ai sensi dell'art. 206, L.R. 1/2015, non si procede ad effettuare il collaudo delle opere.
- comunica che i lavori di cui all'oggetto, sono stati strutturalmente ultimati in data _____.
- Sulla base della documentazione allegata alla presente di cui al Cap. 11 D.M. 14/01/08 e Circ. 617/09:
 - N. certificati sui materiali impiegati
 - N. certificati di prove di carico
 - N. certificati
- sulla base degli elaborati progettuali originali e di variante;
- altro:

DICHIARA E CERTIFICA

- che le opere sono state regolarmente realizzate secondo il progetto autorizzato/depositato, che ha preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa;
- che le opere realizzate sono conformi al D.P.R. n. 380/01 e ai decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 83 (*barrare l'ipotesi ricorrente*):
 - DM 14.01.08 e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09;
 - DM 16.01.96.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____, li, _____

(timbro e firma leggibile – allegare copia documento di identità)

(Ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art. 13, i dati sopra riportati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).

Spazio riservato all'ufficio per l'attestazione di avvenuto deposito